



Allegato AB – Regole e Prescrizioni Tecniche
“ Capitolato Tecnico”

Indice

Articolo I. PREMESSA.....	2
Articolo II. DEFINIZIONI.....	2
Articolo III. OGGETTO DELL' APPALTO	4
Articolo IV. IMPORTO DELL' APPALTO E PREZZI A BASE D' ASTA.....	7
Articolo V. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
Articolo VI. SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO	14
Articolo VII. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	14
Articolo VIII. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	15
Articolo IX. GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA FORNITURA	17
Articolo X. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E SERVIZI CONNESSI	17
Articolo XI. POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CET	18
Articolo XII. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	18
Articolo XIII. SPETTANZE RISERVATE ALLA STAZIONE APPALTANTE.....	19
Articolo XIV. PENALI	20
Articolo XV. CERTIFICAZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, ENERGIA VERDE.....	20

Articolo I. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Energia Elettrica per le Pubbliche Amministrazioni oggetto della gara indetta dal CET. Tale fornitura dovrà essere erogata in conformità a quanto descritto nel presente documento, nel Capitolato Speciale di Accordo Quadro, e nelle Condizioni Generali di Contratto che dovranno essere fornite dall'operatore economico all'atto della stipula contrattuale. Si precisa che in caso di discordanza tra le Condizioni Generali di Contratto, il Capitolato Speciale di Accordo Quadro ed il Capitolato Tecnico prevalgono le regole contenute negli ultimi due documenti citati.

Articolo II. DEFINIZIONI

Fermo restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali si applicano le seguenti definizioni:

- a) **AEEG**: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui alla L. 14/11/1995 n. 481.
- b) **Data di Attivazione della fornitura**: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica.
- c) **Periodo contrattuale della singola fornitura aggiudicata, riferita ad ogni lotto, nell'ambito dell'accordo quadro**: 4/12 mesi.
- d) **Fasce Orarie**: fasce previste nella Tabella 6 dell'Allegato A del TIV.
- e) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, partecipanti alla gara pubblica per la stipula di un accordo quadro. Se risultato aggiudicatario, a seguito della applicazione della procedura di rilancio competitivo descritta nel Capitolato Speciale di Appalto, è colui che stipula il contratto di somministrazione di energia elettrica secondo le modalità previste dalle regole dell'Accordo Quadro.
- f) **Volumi di Energia**: il quantitativo di energia, prelevato dall'Amministrazione Pubblica nell'arco del periodo di fornitura, espresso in kWh e stimato sulla base dei dati storici di ogni utenza, distinto per tipologia d'uso e livelli di tensione così come specificato nel Allegato D del Capitolato Speciale di Accordo Quadro, che il Fornitore è tenuto ad erogare.
- g) **Volume Plafond**: il quantitativo complessivo di energia che il Fornitore dovrà mettere a disposizione per tutta la durata dell'accordo quadro, riferito a ciascun lotto come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto. Tale volume decresce progressivamente nel corso dell'accordo quadro.
- h) **Ordinativo di Fornitura**: estrazione dati tecnici/anagrafici dei punti di prelievo facenti parte delle Amministrazioni Pubbliche oggetto dell'appalto, Allegato D del Capitolato Speciale di Appalto.

- i) **Perdite di rete:** (c.d. *perdite di rete standard*) sono i fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con l'obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) della Tabella 4 del TIS.
- j) **Punto di prelievo:** così come definito all'art. 1 del TIT, la cui titolarità è riconducibile esclusivamente ad un'amministrazione ed identificato in maniera univoca da un codice POD (*Point of Delivery*) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica richiesta nell'Ordinativo di Fornitura e nei relativi allegati.
- k) **TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione e Misura dell'energia elettrica):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 199/11 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2012-2015*".
- l) **TIC (Testo Integrato Connessione):** è l'Allegato B alla deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. recante "*Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione*".
- m) **TIV (Testo Integrato Vendita):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. 156/07 e s.m.i. "*Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07*".
- n) **TIS (Testo Integrato regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento):** è l'Allegato A alla deliberazione AEEG n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. "Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06)".
- o) **CSD (Condizioni Servizio Dispacciamento):** è l'Allegato A della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i. "*Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79*".
- p) **RECS (Renewable Energy Certificate System):** è il sistema di certificazione volontaria dell'origine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che segue le modalità e i requisiti generali della certificazione compresi nella regolamentazione dell'AIB – Association of Issuing Bodies: "*Principles and Rules of Operation of the European Energy Certificate System (EECS)*" e recepite in Italia con il "*RECS EECS Domain Protocol Italia a cura del Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A. Versione 19.02.07*" s.m.i..

- q) **Energia elettrica da fonti rinnovabili:** energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come definita alla lettera b) della deliberazione AEEG ARG/elt n. 104/11 e s.m.i..
- r) **Distributore locale:** è l'esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione.
- s) **Terna:** è la società Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 che possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale.
- t) **GSE:** è la società Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004.
- u) **Lotto:** il quantitativo complessivo di energia elettrica che sarà oggetto degli affidamenti, a seguito della selezione del fornitore/fornitori che avrà/avranno proposto la migliore offerta seguendo la procedura dei rilanci competitivi, e che dovrà essere erogata dal vincitore/vincitori dei singoli affidamenti nel territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:

- CET Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
- CET Lotto 2: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

La correlazione con i lotti Consip sono:

- Consip Lotto 1: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
- Consip Lotto 3: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

- v) **Delimitazioni geografiche:** si intendono i territori regionali così come specificato al precedente punto.

Articolo III. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo per la fornitura di energia elettrica a favore delle Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici soci del CET. A tale accordo potranno eventualmente aderire, oltre alle Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici socie CET, i cui riferimenti sono riportati nell'ordinativo di fornitura, anche altri organismi di diritto pubblico che ne faranno esplicita richiesta in qualità di soci CET, a condizione che i plafond contrattuali non siano esauriti.

Tale fornitura è composta dalle seguenti 3 tipologie di fornitura:

- a) Utenze in **media tensione “Altri usi” (MT)**
- b) Utenze in **bassa tensione “Altri usi” (BT)**
- c) Utenze in **bassa tensione “Illuminazione pubblica” (IP)**

Queste utenze sono a loro volta raggruppate in Lotti 2 di fornitura, secondo le delimitazioni geografiche di appartenenza, in modo da poterle associare in modo semplice ed intuitivo, alle basi d’asta di aggiudicazione di Consip **vigenti e successive** ed alle basi d’asta di aggiudicazione delle differenti SCR (società di committenza regionali) **vigenti e successive**.

I quantitativi di energia prelevati dalle Amministrazioni Pubbliche nell’arco del periodo di fornitura espressi in kWh, stimati sulla base dei dati storici di ogni utenza, distinti per tipologia d’uso e livelli di tensione sono specificati nell’Ordinativo di Fornitura All. D .

I dati indicativi al netto delle perdite di rete e riferiti ad un periodo di 12 mesi sono di seguito riportati.

STIMA VOLUMI ANNUI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO			
LOTTI CET	TIPOLOGIA UTENZA	VOLUMI DI ENERGIA ATTIVA SENZA PERDITE [kWh/anno]	VOLUMI PLAFOND ENERGIA ATTIVA SENZA PERDITE [kWh/anno]
Lotto 1	BT/MT	29.553.007	4.432.951
	BT IP	465.545	69.832
Lotto 2	BT/MT	18.257.482	9.128.741
Totale		48.276.034	13.631.524

Tab.1

Le stime quantitative di fornitura sono espone **a titolo puramente orientativo e senza alcun impegno** né da parte del CET, né da parte dei suoi consorziati. I quantitativi massimi di energia elettrica indicati sono stati individuati a partire dai dati storici dei consumi rilevati, relativi alle Amministrazioni aderenti alla gara CET, nell’anno 2011/2012.

Tenendo conto della possibilità che altre Amministrazioni del territorio nazionale, socie CET, possano aderire in una fase successiva alla stipula dell’Accordo Quadro, è stato inserito un plafond pari a circa il 15% dei volumi messi in gara per il Lotto 1 e pari al 50% di volumi messi in gara per il Lotto 2.

Pertanto, per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore vincitore della gara ed affidatario del lotto di aggiudicazione, si impegna a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate nella propria offerta ed a seguito di una formale richiesta espressa da parte del CET, di un’ulteriore quantitativo di energia elettrica (Plafond annuo) così come indicato nella precedente tabella.

Si precisa che i volumi del Plafond dovranno essere messi a disposizione o dei soci CET appartenenti a ciascun lotto, o dei futuri soci CET che rientreranno nei lotti di aggiudicazione rispettando sempre i criteri derivanti dalle "Delimitazioni Geografiche".

Fatto salvo quanto appena detto, a puro titolo esplicativo, si specifica che, rispetto al quantitativo massimo stimato di 61,9 GWh/anno la cui fornitura è oggetto delle presente gara, i dati di consumo sufficientemente consolidati, relativi alle Amministrazioni socie CET aderenti alla gara, sono pari a 48,2 GWh/anno.

I volumi complessivi oggetto dell'appalto, riferiti alla durata dell'accordo quadro (stimata essere pari a 3,58 anni) che intercorre tra la data di aggiudicazione dello stesso ed il suo termine fissato il 31/1/2017, sono riportati nella tabella successiva. La durata stimata dell'accordo quadro è stata considerata pari a 3,58 anni.

VOLUMI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO DEFINITI NEL BANDO DI GARA				
LOTTI CET	TIPOLOGIA UTENZA	AREA GEOGRAFICA DI APPARTENENZA	VOLUMI MINIMI DI ENERGIA ATTIVA SENZA PERDITE [kWh]	VOLUMI AGGIUNTIVI DI ENERGIA ATTIVA SENZA PERDITE + PLAFOND [kWh] CHE DEVONO ESSERE GARANTITI
Lotto 1	BT/MT	CONSIP (LOTTO 1)	29.553.007	92.230.007
	BT IP	CONSIP (LOTTO 1)	465.545	1.452.889
Lotto 2	BT/MT	CONSIP (LOTTO 3)	18.257.482	79.876.485
Totale			48.276.034	173.559.381

Tab.2

Come si evince dalla Tab.2, i volumi riferiti all'energia senza perdite corrispondono ai volumi annui riportati nella Tab.1. Tali volumi, **riportati nel bando di gara**, sono stati definiti come i volumi minimi che si stima di rifornire nell'arco della durata dell'accordo quadro.

Differentemente, per la determinazione dei volumi aggiuntivi, riguardanti le forniture successive al primo anno, è stato effettuato il seguente calcolo:

- **Volumi Aggiuntivi = Plafond Lotto 1 inserito nel bando di gara**

Volume Aggiuntivo = Volume annuo di energia attiva senza perdite *2,58 anni + Plafond annuo * 3,58 anni

- **Volumi Aggiuntivi = Plafond Lotto 2 inserito nel bando di gara**

Volume annuo di energia attiva senza perdite *2,58 anni + Plafond annuo * 3,58 anni

Gli operatori economici vincitori dell'accordo quadro si impegnano pertanto, con la sottoscrizione dello stesso, a garantire che i volumi che verranno messi a disposizione raggiungono il valore massimo pari 221,84 GWh.

Articolo IV. IMPORTO DELL' APPALTO E PREZZI A BASE D'ASTA

L'importo complessivo stimato a base di gara del suddetto appalto, relativo all'energia attiva dei volumi accertati incluso plafond più rispettive perdite di rete, è pari a **18.505.702,17 Euro** IVA esclusa. La presente stima è da intendersi inoltre al netto degli oneri di rete, del servizio di trasporto, misura e delle imposte.

Il dettaglio di suddivisione secondo le tipologie di fornitura dei lotti è il seguente:

IMPORTI A BASE D'ASTA				
LOTTI CET	TIPOLOGIA UTENZA	AREA GEOGRAFICA DI APPARTENENZA	VALORE STIMATO INCLUSO PERDITE [Euro]	VALORE STIMATO PLAFOND INCLUSO PERDITE [Euro]
Lotto 1	BT/MT	CONSIP (LOTTO 1)	2.273.101,50	7.093.970,94
	BT IP	CONSIP (LOTTO 1)	31.715,13	98.977,64
Lotto 2	BT/MT	CONSIP (LOTTO 3)	1.675.895,25	7.332.041,71
Totale			3.980.711,88	14.524.990,29

I valori degli importi sono stati ottenuti applicando ai volumi di energia dei lotti, suddivisi secondo le fasce orarie, i rispettivi prezzi di aggiudicazione :

- **per il Lotto 1**, della gara SCR Piemonte dell'anno 2013;
- **per il Lotto 2**, della gara Consip dell'anno 2013.

Le basi d'asta per la gara finalizzata alla stipula dell'accordo quadro sono:

- **per il Lotto 1**, i prezzi di aggiudicazione di SCR Piemonte dell'anno 2013;
- **per il Lotto 2**, i valori di aggiudicazione, del parametro Cio, di Consip dell'anno 2013.

Le basi d'asta per la gara finalizzata alla stipula del primo contratto di fornitura sono:

- **per il Lotto 1**, i prezzi di aggiudicazione di SCR Piemonte dell'anno 2013 – miglior sconto % applicato dagli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro per il lotto specifico;
- **per il Lotto 2**, i valori di aggiudicazione, del parametro Cio, di Consip dell'anno 2013 – miglior sconto % applicato dagli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro per il lotto specifico.

Le basi d'asta per la gara finalizzata alla stipula contratti di fornitura successivi al primo:

- seguono le regole descritte nel capitolato speciale d'appalto (art.4.3);
- possono riferirsi o a società di committenza regionali o a Consip Spa;
- Se fanno riferimento ad una formula prezzo di tipo fisso, per la determinazione dei prezzi da applicare in fattura occorrerà sottrarre lo sconto percentuale applicato dall'operatore economico affidatario;
- Se fanno riferimento ad una formula di prezzo di tipo indicizzato, per la determinazione dei prezzi da applicare in fattura occorrerà sottrarre lo sconto dalle basi d'asta di Consip Spa o delle società di committenza per poi successivamente applicare l'indicizzazione specificata dalla formula utilizzata.

Si precisa che per il lotto 1, i prezzi di SCR Piemonte sono prezzi fissi e pertanto il prezzo dell'energia risultante a seguito dello sconto è quello che dovrà essere applicato in fattura .

Differentemente, per il lotto 2, per la determinazione dei prezzi da applicare in fattura, essendo la formula applicata da Consip Spa di tipo indicizzata, necessita prima applicare lo sconto, dell'affidatario, sulle basi d'asta e successivamente applicare l'indicizzazione della formula Consip Power index (il parametro lio deve essere uguale a quello di Consip).

L'importo del plafond è stato stimato con lo stesso principio descritto nell'articolo precedente.

Le stime quantitative di fornitura sono espone a titolo puramente orientativo e senza alcun impegno né da parte del CET, né da parte dei suoi consorziati, come più volte richiamato.

I valori indicati nelle tabelle seguenti costituiscono la base d'asta unitaria, per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, riferita ai prezzi di sola fornitura di energia elettrica, perdite escluse, espressi in €/MWh.

BASE D'ASTA CET LOTTO 1

PREZZI FISSI SCR PIEMONTE ANNO 2013				
PREZZI DI FORNITURA €/MWh (al netto delle perdite di rete)				
TIPOLOGIA	Monorario (F0)	F1	F2	F3
MT	/	81,6	82,38	60,68
BT	79,24	81,94	82,72	60,93
BT-IP	61,84	61,84	61,84	61,84

BASE D'ASTA CET LOTTO 2

Si precisa che tali prezzi fanno riferimento alla sola componente **Cio** della formulazione indicizzata descritta nel successivo articolo.

COMPONENTE Cio FORMULA CONSIP ANNO 2013				
PREZZI DI FORNITURA €/MWh (al netto delle perdite di rete)				
TIPOLOGIA	Monorario (F0)	F1	F2	F3
MT		96,38	93,18	73,98
BT	80,76	94,91	91,71	72,51
BT-IP	71,76	101,86	98,66	79,46

In sede d'offerta economica (da inserire nel Plico B) i Fornitori dovranno indicare, con riferimento ad ogni Lotto, lo sconto percentuale offerto rispetto ai valori a base d'asta specificati nelle precedenti tabelle. Lo sconto deve essere espresso ed applicato in maniera uniformemente alla diversa tipologia di utenza (mt, bt, bt-ip), diversa tipologia di contatore, e quindi sotto forma di sconto unico percentuale su tutte le tariffe in fasce orarie (F1, F2, F3, monorarie e multiorarie).

I prezzi ottenuti a seguito dell'applicazione dello sconto, dovranno arrestarsi alla seconda cifra decimale dopo la virgola, senza alcun arrotondamento al decimale superiore.

Articolo V. CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1 - I corrispettivi dovuti al Fornitore a seguito della sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di energia elettrica, dai singoli soci CET per le forniture oggetto dell'ordinativo di fornitura sono:

- per il lotto1, semplicemente le basi d'asta a cui viene applicato lo sconto percentuale, come specificato nel precedente articolo;
- per il lotto 2, calcolati utilizzando i prezzi ottenuti applicando lo sconto percentuale, differenziati per tensione, misuratori e Fasce Orarie, ed aggiornati mensilmente secondo la seguente formula:

$$C_{iM} = CS_{i0} + (U_{iM} - I_{i0})$$

$$CS_{i0} = C_{i0} \cdot \left(1 - SC\% \frac{\square}{100}\right)$$

Dove:

C_{iM} = è il corrispettivo contrattuale, espresso in €/MWh, differenziato per tipologia di utenza e fasce orarie, da applicare ai prelievi di energia ed alle perdite di rete nel mese "M".

C_{i0} = prezzi base d'asta distinti per tipologia di consumo e fasce orarie "i", indicati nel precedente articolo.

$SC\%$ = sconto percentuale offerto dall'operatore economico partecipante alla gara, da applicare uniformemente ai prezzi base d'asta distinti per fasce di consumo.

CS_{i0} = è il corrispettivo contrattuale ottenuto con lo sconto, differenziato per tipologia di contratto e fasce orarie.

I_{i0} = valore di riferimento pari a 61,26 €/MWh.

I_{iM} = valore dell'indicizzazione BRENT 9.1.1. relativo al mese di prelievo "M", pari a $(0,423 * Brent_M + 0,051 * BTZ_M)$, espresso in Euro/MWh ed arrotondato alla seconda cifra decimale.

$Brent_M$ = è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del Brent (Dated) International Spot Crude price assessments pubblicate mensilmente sul Platt's Oilgram Price Report - Price Average Supplement, espresse in \$/bbl e trasformate in €/bbl applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

BTZ_M è la media aritmetica dei nove mesi precedenti il mese di prelievo M delle quotazioni Mean del 1 pct (Fuel oil 1.0%) Cargoes CIF NWE/Basis ARA, pubblicate sul Platt's Oilgram Price Report – Price Average Supplement, espresse in \$/mt e trasformate in €/mt applicando, a ciascuna delle predette quotazioni, la corrispondente media mensile del cambio €//\$ pubblicata dall'Ufficio Italiano Cambi.

2 – I corrispettivi di fornitura relativi alla "Media Tensione" saranno applicati nella forma multioraria, cioè saranno distinti per fascia F1 F2 F3, secondo quanto definito nel presente Capitolato.

I corrispettivi di fornitura relativi alla "Bassa Tensione - Altri Usi" e alla "Bassa Tensione - saranno applicati nella forma multioraria solo per quei punti di prelievo che, alla data dell'Ordinativo di fornitura, siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie di cui presente Capitolato. Su tutti gli altri punti di prelievo verranno applicati i prezzi di fornitura nella forma monoraria.

Solo per quanto riguarda le utenze BT-IP i corrispettivi di fornitura che dovranno applicarsi sono quelli monorari (non è contemplata l'applicazione dei prezzi suddivisi per fasce orarie).

3 - Sono inoltre già compresi nei corrispettivi di fornitura di cui al comma 1:

- a) eventuali oneri relativi alle emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.; pertanto nessuna maggiorazione di corrispettivo od oneri aggiuntivi potranno essere addebitati all'Amministrazione a seguito di eventuali oneri subiti dal Fornitore derivanti dal mercato di compravendita dei certificati di emissione di CO₂;
- b) gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del. 111/06 e s.m.i. dell'AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- c) il valore dell'eventuale assegnazione dei diritti d'importazione e dei diritti di cui all'art 3, comma 12 del D.Lgs. 79/99 - "CIP 6", è da intendersi incluso nei corrispettivi della fornitura di cui al precedente comma 1;
- d) gli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura.

4 - Oltre ai suddetti corrispettivi di fornitura, sono totalmente a carico dell'Amministrazione

Contraente, che ne troverà esplicito riscontro in fattura:

- a) gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dal TIS dell'AEEG per il periodo di vigenza del contratto e attualmente pari al 4,0 % per Media Tensione e al 10,4 % per la Bassa Tensione e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;
- b) i corrispettivi relativi al dispacciamento per punti di prelievo, secondo quanto vigente sul mercato libero in base alla Del. 111/06 dell'AEEG e s.m.i.; qualora detti corrispettivi non siano disponibili al momento della fatturazione, potranno essere soggetti ad acconto, purché conguagliati al primo ciclo di fatturazione utile, assumendo per essi un onere unitario (€/MWh) non superiore all'ultimo valore consuntivato da Terna;
- c) gli oneri relativi al servizio di trasmissione, distribuzione e di misura secondo quanto stabilito dal TIT, e gli oneri di sistema (a titolo esemplificativo, componenti tariffarie A, UC, MCT) vigenti sul solo mercato libero, come stabilite trimestralmente dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
- d) le imposte erariali e le addizionali previste dalla normativa vigente e l'IVA.

5 - corrispettivi contrattuali, sopra indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicato nel presente articolo. E' inteso che gli oneri di sistema, nonché i costi relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, che rimarranno a carico delle Amministrazioni

pubbliche socie CET ,dovranno essere fatturate in maniera passante così come contabilizzati dal distributore locale.

6 - Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEG e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Nella stessa data di emissione, qualora possibile e senza ulteriori oneri la fattura sarà anticipata in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura (All. D).

7 - Il Fornitore dovrà riportare in fattura i dati misurati dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione dovrà, in ogni caso, inviare la fattura stimando i consumi sulla base del quantitativo indicato nell'allegato D ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, e conguagliando i consumi nella fattura successiva o comunque non appena saranno disponibili i dati di misura del Distributore locale. In ogni caso non oltre il terzo mese successivo, a meno di conguagli determinati da variazioni delle componenti tariffarie stabilite dall'AEEG, da accise e tassazione e oneri di dispacciamento stabiliti da Terna secondo la normativa di settore vigente.

8 - Ciascuna fattura, fermo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di appalto, dovrà contenere il riferimento dei singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, e per ciascuno di questi l'indicazione del dettaglio dei consumi, delle tariffe applicate e degli importi totali corrispondenti e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

9 - Il termine di pagamento rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario e viene interrotto in caso di verifica di conformità negativa con nuova decorrenza a partire dalla verifica di conformità positiva sulla regolarizzazione e l'esatto adempimento. In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

10 - La fattura dovrà essere inoltrata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di affidamento della fornitura o con successive note di comunicazione. Si declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto a non esatto indirizzo riportato in fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

11 - In caso di subappalto, che dovrà comunque essere autorizzato dalla Stazione appaltante, I singoli consorziati liquideranno direttamente le fatture al subappaltatore. Sarà richiesto, in ogni caso, da parte di ogni singolo consorziato, il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva del fornitore.

12 - Infine, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui sopra dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta è invitata ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'attivazione di detti conti correnti, se non già attivi, dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dell'accordo quadro da parte della stazione appaltante. Gli estremi identificativi di tali conti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, devono essere comunicati alla stazione appaltante entro la stipulazione dell'accordo quadro ed ai consorziati aderenti ad una fornitura entro sette giorni dall'attivazione o dalla comunicazione dell'affidamento; si ricorda che, in ogni caso, nell'ipotesi di conti già attivi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i., deve essere data comunicazione degli estremi entro sette giorni dal primo utilizzo degli stessi; con la propria offerta la ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. E1, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. E2. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante per il relativo controllo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

13 - In mancanza dei sopra detti presupposti, la fattura non potrà essere liquidata.

14 – L'Amministrazione dovrà trasmettere al Fornitore entro congruo termine idonea documentazione per consentire a quest'ultimo l'eventuale applicazione di aliquote agevolate, in caso contrario il Fornitore applicherà le aliquote ordinarie previste dalla legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore entro il 1° giorno lavorativo del mese successivo al mese di decorrenza del contratto o entro il 1° giorno lavorativo del mese n+1 affinché tali agevolazione vengano applicate alla fatturazione del mese n, per consentire allo stesso l'applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.

15 – Ogni socio potrà scegliere la modalità di pagamento che più reputa opportuna (Bonifico/RID bancario). Nel caso in cui il fornitore abbia previsto, all'interno dell'offerta economica, l'applicazione di un ulteriore sconto per i pagamenti effettuati a mezzo RID, ogni socio potrà avvalersene in qualsiasi momento, semplicemente sottoscrivendo i moduli RID rilasciati dal fornitore stesso. L'eventuale applicazione di uno sconto per i pagamenti a mezzo RID non costituirà elemento di valutazione ai fini dell'aggiudicazione, se introdotto tuttavia, definirà una condizione contrattuale vincolante.

16 – Su tutte le fatture la ditta dovrà effettuare la detrazione dello 0,50% dell'imponibile di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010e s.m.i. Detto importo potrà essere utilizzato dal singolo consorzio ai sensi della suddetta norma. L'importo non utilizzato verrà liquidato al termine del rapporto contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva e di ogni altro aspetto contrattuale e di legge.

Articolo VI. SERVIZIO DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna a stipulare, per conto dell'Amministrazione contraente, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati dal Fornitore a carico delle Amministrazioni Contraenti secondo quanto stabilito nel precedente Articolo V.

Articolo VII. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1 - Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Quantitativo Stimato del contratto, dovranno essere inviati secondo il modello di Ordinato di Fornitura di cui all'Allegato "D" del Capitolato Speciale di Appalto unitamente all'indicazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

2 - L'Amministrazione s'impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT e della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i..

3 - Il Fornitore s'impegna, a seguito della stipula di un contratto di somministrazione di energia elettrica, a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il giorno n° 25 del mese; ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo nel caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 25 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti.

4 - I singoli contratti aggiudicati a seguito dei confronti competitivi avranno una durata non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi 12.

Salvo quanto richiamato nel Capitolato speciale di appalto e nei precedenti articoli, si ribadisce che le tariffe risultanti dalla migliore offerta indicativa presentata per concorrere all'aggiudicazione del Accordo Quadro,

saranno successivamente poste come base di gara per il primo confronto competitivo qualora questo sia indetto entro il secondo mese successivo alla stipulazione dell'accordo.

5 - Nel caso in cui, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, i punti di prelievo in esso indicati siano soggetti ad un acquisto energetico nell'ambito del regime di salvaguardia o di quello di maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura. Inoltre, sarà compito del Fornitore prestare supporto per il passaggio dal contratto precedente a quello derivante dall'accordo quadro.

6 - Qualora alla Data di Attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente per iscritto l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

7 - Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore locale, verrà disattesa la Data di Attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, il Fornitore s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione ed alla Stazione appaltante per iscritto.

8 - Salvo i casi previsti nel presente articolo al comma 5,6,7 il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla Data di Attivazione della fornitura indicata nel singolo contratto sottoscritto, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Speciale e al presente documento per ogni mese di ritardo.

9 - Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo; qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione ed alla Stazione appaltante.

10 - Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per il periodo specificato nel contratto a partire dalla Data di Attivazione della fornitura e fino al termine in esso indicato, garantendone la continuità di somministrazione. Il primo contratto che verrà stipulato avrà una durata non inferiore a **4 mesi** e terminerà il **31/1/2014**.

Articolo VIII. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1 - Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 2 lett. d), potranno variare in corso di fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall'AEEG.

2 - Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti i contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

3 - Il Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell'energia sia della potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche definite dal Distributore stesso nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG.

4 - Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura fosse inferiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati.

5 - La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica è disciplinata dalla del. 333/07 dell'AEEG e s.m.i. I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal Distributore nel rispetto delle regole fissate dall'AEEG. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto.

6 - Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza in merito allo scambio di informazioni con il Distributore per la richiesta di adeguamenti tecnico-impiantistici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'adeguamento delle potenze disponibili, l'avvio di nuove connessioni e la verifica/adeguamento delle apparecchiature di misura).

7 - L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

Articolo IX. GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA FORNITURA

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo X. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E SERVIZI CONNESSI

Il Fornitore s'impegna a fornire al consorzio i dati di dettaglio ai fini del monitoraggio della fornitura con riguardo agli Ordinativi ricevuti ed all'energia erogata. I dati richiesti, da inviare con cadenza trimestrale, o comunque su richiesta da parte del CET, dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di richiesta dei dati. Se non esistono dati reali del mese da inviare per una o più tipologie di flusso, il Fornitore dovrà comunicare a CET tale assenza di dati, sempre entro i limiti sopra indicati.

I dati dovranno essere organizzati in formato elettronico, preferibilmente .xls, secondo uno schema minimo riportato nell'Allegato X. A titolo di esempio, per ciascuna tipologia di fornitura e per ciascuna Amministrazione aderente all'accordo, dovranno essere riportati i seguenti dati per ciascun Punto di Prelievo: codice POD, numero di presa (distribuzione locale), denominazione del Distributore locale, indirizzo (via, numero civico, cap, comune, provincia, codice ISTAT del comune) del POD, data di attivazione della fornitura, progressivo dei consumi mensili di ciascun POD suddivisi per fasce (F1, F2, F3, monorario), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati, progressivo degli importi fatturati per ciascuna voce di costo (fornitura energia, perdite di rete, dispacciamento, distribuzione e trasmissione, oneri di sistema ed imposte), aggiornato sulla base dei conguagli eventualmente effettuati, mese di fornitura di competenza.

Il Fornitore dovrà eseguire tale attività senza ulteriori addebiti, rientrando la stessa nei servizi connessi ed accessori all'erogazione di energia elettrica. Tale servizio è pertanto prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura di energia ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo offerto in sede di gara.

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad attivare e mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti su un apposita area web, predisposta e gestita a cura e a carico del Fornitore.

Tale area web deve essere accessibile alle Amministrazioni mediante nome utente (username) e parola di accesso (password) personalizzati. L'attivazione dell'area web deve essere contestuale alla Data di Attivazione della fornitura. Uno username ed una password dovranno essere messe a disposizione anche del CET, che potrà così accedere contemporaneamente (nella stessa sessione) ai medesimi dati relativi a tutte le Amministrazioni Contraenti.

Tutti i dati di cui sopra dovranno essere inviati a CET, ed alle amministrazioni contraenti, tramite invio alla casella di posta elettronica come specificato successivamente.

Articolo XI. POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CET

Come da Statuto del CET S.c.r.l. ogni associato ha conferito espresso mandato agli organi consortili per trattare in suo nome e conto gli acquisti di energia elettrica e pertanto ha delegato gli organi predetti, nella persona del Presidente in carica, alla stipula del presente contratto di fornitura.

Le condizioni conseguenti l'accordo si intendono, pertanto, agli stessi applicate.

Ogni dichiarazione del CET dovrà intendersi, inoltre, resa in nome e per conto dei suoi associati che ne saranno responsabili.

In espressa deroga all'art. 2615 cc. Comma 2, il Fornitore terrà del tutto esente da responsabilità e richieste risarcitorie il CET per inadempienze di uno o più Enti associati.

Articolo XII. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti e inerenti l'accordo quadro devono essere trasmesse per iscritto. Si intendono valide esclusivamente le comunicazioni indirizzate dal Fornitore alla sede legale del CET ovvero all'indirizzo di fatturazione delle singole Aziende associate, nonché quelle del CET verso il Fornitore inviate agli indirizzi indicati in epigrafe nel Capitolato Speciale di Appalto, salvo variazioni indicate nella fattura.

Ogni comunicazione trasmessa per iscritto dovrà essere anticipata al CET, all'indirizzo di posta elettronica certificata gare.cet@pec.it , ed relativi soci agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'allegato D.

Le persone di riferimento a cui rivolgersi, per quanto riguarda il CET, sono identificati nella persona del Dott.Ing. Michele Tamburrino e del Dott. Gianluca Civitelli Benso.

Relativamente alle amministrazioni contraenti, socie CET, le persone di riferimento a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione tecnico/amministrativa sono indicate nell'allegato D.

Ogni altra informazione relativa ai punti di contatto è reperibile nel bando di gara.

Il vincitore di ciascun lotto di fornitura dovrà inoltre mettere a disposizione del CET e dei Soci un unico referente aziendale, con il quale potersi interfacciare per ogni eventuale problematica.

Articolo XIII. SPETTANZE RISERVATE ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il vincitore di ciascun lotto di fornitura dovrà riconoscere e corrispondere al CET, oltre agli oneri derivanti dalla pubblicazione degli avvisi su giornali, nel corso dell'esecuzione di ogni contratto stipulato, un importo pari ad 1,10€/MWh che verranno applicati sull'energia attiva, comprensiva delle perdite di rete, effettivamente prelevata.

La riscossione di tali somme avverrà secondo le modalità di seguito riportate:

- **LOTTO 1:** 2.500€/mese a titolo di acconto come servizi consortili;
- **LOTTO 2:** 1.500 €/mese a titolo di acconto come servizi consortili.

Il CET provvederà a fatturare, ad ogni operatore economico con il quale ha stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica, gli importi sopra indicati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di somministrazione di energia ai propri consorziati.

A fine fornitura, a seguito della verifica di quanto effettivamente prelevato dai singoli associati, e secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale di Appalto, il CET provvederà ad emettere una fattura/nota di credito a saldo della fornitura.

In merito alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di informazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006, il CET provvederà a giustificare i costi sostenuti dandone preventiva comunicazione, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dei predetti avvisi.

L'informazione verrà resa disponibile o sul profilo del committente o a seguito della richiesta di ogni operatore risultato idoneo nella fase di preselezione.

Tali oneri verranno addebitati, ripartendoli con il criterio di proporzionalità, agli aggiudicatari e sottoscrittori dell'accordo quadro.

La riscossione avverrà tramite l'emissione di una fattura da parte del CET, ad ogni operatore aggiudicatario dell'accordo quadro, della quota parte di competenza.

La fattura verrà emessa entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione dell'accordo quadro.

Nel caso in cui il fornitore/i affidatario/i non adempia/no agli obblighi sopra descritti, il CET potrà riscuotere i crediti maturati avvalendosi della facoltà di chiedere ai singoli soci di pagare direttamente al CET gli importi di alcune fatture emesse dal fornitore.

Articolo XIV. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancato invio mensile delle fatture;
- Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;
- Euro 100,00 (cento/00) per ogni mancato invio del report Trimestrale;
- Euro 100,00 (cento/00) per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto per ciascun POD non conguagliato.

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato risarcimento rapportato alla gravità dell'inadempienza.

Articolo XV. CERTIFICAZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, ENERGIA VERDE

Il Fornitore, ai sensi della deliberazione AEEG ARG/elt 104/11 e s.m.i., tramite Garanzia d'Origine, è tenuto a certificare, per tutti i punti di prelievo su cui è attivata la fornitura, senza oneri aggiuntivi per le Amministrazioni contraenti, la provenienza da fonti di energia rinnovabili del 10% dell'energia effettivamente fornita.

Il Fornitore è inoltre tenuto a rendere disponibile un'"Opzione Verde", attivabile su esplicita richiesta della singola Amministrazione in riferimento a specifici Punti di Prelievo da essa indicati e dietro pagamento del corrispettivo definito nell'offerta economica, e a certificare, tramite Garanzia d'Origine, la provenienza da fonti rinnovabili dell'intera energia fornita.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni, che autonomamente decidono se attivarla o meno, e su specifici Punti di Prelievo. L'attivazione dell'Opzione Verde può essere richiesta contestualmente all'Ordinativo di Fornitura, oppure in data successiva tramite apposita comunicazione al Fornitore. In ogni caso, una volta attivata per un determinato Punto di Prelievo, l'Opzione Verde è valida per tutto il periodo contrattuale. Il costo di attivazione dell'Opzione Verde è compreso nel prezzo offerto.

Il Fornitore è tenuto, tramite sistema RECS, a dimostrare con idonea documentazione la garanzia d'origine da fonti rinnovabili di quanto certificato. A tal fine, congiuntamente all'emissione dell'ultima fattura, il Fornitore dovrà consegnare alle singole Amministrazioni Contraenti gli originali, e le copie a CET S.c.r.l., dei Certificati RECS per i Punti di Prelievo per il quale l'Opzione Verde sia stata attivata.

Timbro e Firma

.....

Timbro e Firma

.....